

“ Il maestro nominato dura in ufficio dieci anni, ma se si tratta della prima nomina egli non acquista tale diritto se non abbia già compiuto lodevolmente *nello stesso od in altro comune* un quinquennio di prova. „

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** Dirò poche cose. Io ringrazio la Commissione degli emendamenti che ha introdotto nell'articolo in relazione alle osservazioni da me fatte l'altro ieri, ma le mutazioni fatte mi rendono più difficile l'intendere perchè non se ne facciano altre che diano maggior consistenza al concetto della legge, quello cioè della nomina del maestro a vita, ponendolo nelle condizioni di tutti gli impiegati dello Stato.

Nomina a vita non vuol dire già inamovibilità; vuol dire solamente che uno resta nell'impiego, sino a che vi si conduca bene.

Perciò io, persistendo nella mia idea, che credo già formulata nell'emendamento dell'onorevole Torrigiani, credo che la legge si semplificherebbe di molto se si dicesse: il maestro è nominato a vita; ma se si tratta della prima nomina, egli non acquista tal diritto se non dopo compiuto (e questa sarebbe la maniera di esprimersi più conforme al concetto dell'oratore che mi ha preceduto) se non dopo compiuto lodevolmente un quinquennio di prova.

Qui sorgerebbero alcuni dubbi, oltre quelli che si sono già enunciati nella Camera. Questo quinquennio di prova è necessario? È indispensabile che sia proprio un quinquennio? Intende il legislatore di dire, che il periodo di prova non possa essere minore di cinque anni?

Quando prescrivete un periodo di prova, vuol dire che intendete che il maestro non offra garanzie sufficienti. E perchè volete dunque obbligare il comune a tenersi il maestro incapace per cinque anni? Io questo non l'intendo. Di maniere che quando voi vogliate pur conservare questo periodo di prova, bisognerà che qui, o in un articolo successivo, chiariate quali garanzie il maestro abbia durante il quinquennio di prova, e se la prova sia obbligatoriamente quinquennale.

Per conto mio, o non direi nulla, e fin dal primo anno il maestro sarebbe soggetto a quei motivi di licenziamento che voi ponete in un altro articolo e godrebbe di quelle garanzie che anche in altri articoli date ai maestri; o, volendo ammettere un periodo di prova, lascerei libero il comune di determinare se questo periodo di prova debba durare due, tre o cinque anni; e tutto al più

ammetterei che cinque anni fossero il periodo massimo di prova. Se è questo il pensiero vostro, bisogna dirlo, perchè qui non è detto.

**Merzario, relatore.** Lo spiega l'articolo successivo.

**Bonghi.** Non ispiega nulla. Spiega altre cose, se le spiega. (*ilarità*)

Queste sono le mie obiezioni, e le espongo, perchè se non ci si studia di migliorare le disposizioni della legge durante la discussione generale, potrà succedere un brutto caso alla fine (*ilarità*), ed io non voglio averne colpa.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Io non so se debba scongiurare il brutto caso possibile alla fine, o no. Ne lascio il giudizio alla Camera.

Se crede che qui si faccia un po' di bene all'interesse supremo della scuola, se ha questa fede, io posso presagire il fine; se poi non l'ha, io mi auguro che venga il fine triste, perchè preferisco d'assai che si cancelli una legge che può dare dei cattivi effetti, all'amor proprio che debba passarne una, la quale torni, per gli effetti suoi, dannosa.

Intanto risponderò per primo all'onorevole Caperle, il quale ha domandato alcuni schiarimenti riguardanti la prescrizione che è fatta nella legge del 1876, che ricorda una parte di quella del 1859 cioè: se duri la prescrizione dei 22 anni, dopo i quali il maestro possa essere soltanto nominato definitivamente, e se duri quell'altra prescrizione che lascia facoltà al comune di assegnare per questo periodo un minore stipendio.

Ecco, onorevole Caperle, io vorrei far cadere quelle due prescrizioni. Ma fo queste due osservazioni riguardo all'una e riguardo all'altra. Quando noi prescriviamo il quinquennio di prova, qualunque anticipazione possa avere la nomina del maestro, quei 22 anni (nel caso più sollecito di 17 anni) quei 22 anni sono appunto l'età nella quale noi diciamo che ha luogo la conferma di dieci anni, che vuol dir proprio la sua nomina definitiva. Quindi la cosa si uguaglia. Dunque cotal prescrizione può rimanere: ma l'altra, cioè la facoltà di convenire per un assegno minore certo dispiace e se non chieggo che si cancelli, non lo chieggo solo perchè la legge presente non tocca nessuna prescrizione finanziaria, e perchè si pensa dalla Commissione e dal ministro di portare poi quelle correzioni alla legge stessa che riguardano la finanza.

Perciò pregherei l'onorevole Caperle a voler consentire che abbia vigore sopra un tal punto,